



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti

ASSOCOSTIERI

assocostieri@assocostieri.it

ASSOPETROLI

assopetroli@confcommercio.it

UNIONE PETROLIFERA

direttore@unionepetrolifera.it

Oggetto: Direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti – Decreto legislativo di recepimento – Bunkeraggi marittimi internazionali – Navi da pesca – Aggiornamento

In merito alle disposizioni applicabili in materia di bunkeraggi marittimi internazionali, si precisa che rientrano nella rilevazione delle immissioni in consumo avvenute nell'anno di riferimento, i settori che sono esclusi nella definizione di bunkeraggio marittimo internazionale ai sensi del allegato A, punto 2.1 del regolamento CE n. 1099/2008 e quindi, i consumi delle navi impegnate nella navigazione interna, i consumi delle navi da pesca ed i consumi delle forze armate devono essere comunicate come immesse in consumo nello stesso anno di riferimento.

Per quel che concerne la distinzione tra bunkeraggi marittimi per la navigazione interna ed internazionale, si ribadisce che questa deve essere desunta sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo della nave e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave.

Al riguardo si osserva che, poiché continua a non essere disponibile un adeguato sistema di rilevazione di tali fattispecie, per le rilevazioni delle immissioni in consumo avvenute nell'anno di riferimento, sono da ricomprendere tra i bunkeraggi marittimi internazionali i soli quantitativi immessi in consumo per i quali non si ha la certezza documentale che siano stati utilizzati in navigazioni interna.

Si rammenta altresì che i quantitativi destinati a bunkeraggio marittimo internazionale, come definito dall'Allegato A, punto 2.1 del regolamento CE n.1099/2008 non sono soggetti a scorta anche se accompagnati da DAS.

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare diffusione alla presente nota presso i propri associati.

IL DIRETTORE GENERALE

ing. *Gilberto Diduce*

